

ART. 1 - COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

E' costituito un consorzio volontario di imprese per la tutela, sviluppo e promozione turistica del Comune di Diamante e dell'intera area della Riviera dei **Cedri**, con attività esterna ai sensi degli articoli 2602 e 2612 del Codice Civile, denominato:

"CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DIAMANTE E RIVIERA DEI CEDRI"

ART. 2 - SEDE

Il consorzio ha sede nel Comune di Diamante (CS), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione presso il Registro delle Imprese di Cosenza.

ART. 3 - DURATA

La durata del consorzio è fissata fino al **31.12.2050** (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà, con deliberazione dell'Assemblea dei soci, essere prorogata; il Consorzio potrà essere anticipatamente sciolto.

ART. 4 - SCOPO E OGGETTO

Il consorzio non ha fine di lucro, ed ha per oggetto le seguenti attività:

a) incrementare i flussi turistici, valorizzazione e promozione dell'area turistica della Riviera dei **Cedri**, garanzia della qualità dei prodotti e dei servizi offerti, gestione diretta di servizi per i propri soci e per il turismo in generale, allo scopo:

- di favorire uno sviluppo integrato fra i vari Enti locali, gli **albergatori**, i commercianti e gli altri operatori economici e turistici consorziati attraverso la predisposizione di programmi di attività;
- di coordinare l'attività delle imprese consorziate per migliorarne la capacità commerciale, gestionale e promozionale turistica;
- di creare una organizzazione ed azione comune tra i consorziati, soprattutto per lo sviluppo delle attività turistiche, **gastronomiche**, commerciali, artigiane, del terziario, sportive e culturali esercitate dalle singole imprese consorziate, con particolare riferimento al marketing, alla promozione turistica, all'accoglienza turistica, alla tutela del territorio e del paesaggio, al miglioramento e tutela delle qualità produttive, alla pubblicità;
- di promuovere e migliorare l'efficienza turistica, commerciale, produttiva, logistica e funzionale dei consorziati operanti nel comprensorio della Riviera dei **Cedri**;
- di promuovere iniziative con finalità turistiche, **paesaggistiche**, culturali, formative, scientifiche, educative, ricreative, assistenziali a categorie svantaggiate, per il soddisfacimento e la fruizione di servizi d'interesse collettivo;

b) realizzazione di **loghi** o marchi di produzione collettivi e/o distribuzione commerciale, con particolare riferimento alla valorizzazione del territorio, del turismo e delle produzioni locali;

c) collaborare con Enti Pubblici, Consorzi, Cooperative, Associazioni e Organismi Collettivi in genere, che abbiano analoghi o connessi scopi e che operino per la realizzazione di eventi a carattere territoriale Regionale, anche di natura Artistico Culturale, di Intrattenimento Teatrale, Musicale, di attività sportive, di assistenza Sociale e quant'altro ritenuto valido per la promozione ed accoglienza turistica;

d) istituzione e gestione di uffici e centri di informazione per l'assistenza turistica anche telefonica o telematica, per la commercializzazione delle strutture consorziate, per creare pacchetti turistici, per predisporre offerte turistiche complessive e coordinate nel comprensorio della Riviera dei **Cedri** e dell'intera Regione Calabria, anche in collegamento con altri Comuni del Territorio, città e provincie e/o strutture analoghe;

e) gestione di attività, collegate al sistema turistico, commerciali di vendita di materiale d'informazione turistica, gadget, cartoline, libri e quant'altro ritenuto necessario ed idoneo al raggiungimento dello scopo sociale;

f) realizzazione o collaborazione alla realizzazione di itinerari turistici di carattere locale, provinciale, regionale o nazionale, sotto forma di circuito, con tappe e visite nei luoghi di interesse culturale paesaggistico e naturalistico, organizzando soggiorni e/o soste presso le aziende consorziate e non; realizzazione o collaborazione alla realizzazione di percorsi **trekking**; promozione ed attuazione nel proprio ambito di competenza di eventi, ed ogni altra iniziativa di interesse turistico;

g) rilevazione di dati statistici utili alla promozione e alla commercializzazione del prodotto turistico del comprensorio della Riviera dei **Cedri**, analisi dei mercati e del grado di soddisfazione della clientela attraverso indagini mirate;

h) rappresentanza delle imprese consorziate in fiere, mostre e mercati;

- j) facilitazione ed implementazione dell'interscambio di turisti tra le aziende partecipanti al consorzio;
 - l) assunzione di iniziative promozionali e pubblicitarie per divulgare il logo del consorzio, realizzazione di siti e portali internet e divulgazione dell'immagine delle imprese aderenti al consorzio;
 - m) promozione di mostre, seminari turistici, iniziative **enogastronomiche** e di marketing, mirate alla promozione e valorizzazione turistica, in tutte le sue peculiarità e tipicità;
 - n) valorizzazione del patrimonio paesaggistico, artistico, artigianale, storico, commerciale, sociale e culturale della zona;
 - o) organizzazione **educational**, tour di operatori turistici, allo scopo di promuovere la fruizione delle aziende consorziate e ubicate sull'intero territorio Regionale;
 - p) organizzazione, gestione e collaborazione con scuole e corsi di formazione professionali per figure da inserire nell'ambito dei servizi turistici e per la formazione ed informazione dei gestori e del personale dipendente dei consorziati; organizzazione di corsi di formazione ed informazione, linguistica, scientifica, culturale, di usi e mestieri, potrà promuovere e realizzare studi, ricerche e progetti sul patrimonio territoriale e paesaggistico, istituzione e gestione di conferenze, convegni, corsi e mostre di arte, artigianato, di cucina, di creazioni artistiche, e di quant'altro legato alla valorizzazione delle tradizioni locali e del territorio in oggetto;
 - q) rappresentare le istanze dei consorziati nei confronti delle autorità ai fini della tutela degli interessi generali del consorzio e delle categorie di attività da esso rappresentate, eventualmente facendo parte di organismi, consulte, comitati di promozione e valorizzazione turistica del territorio;
 - r) stipula di convenzioni con enti pubblici e privati;
 - s) acquisizione e gestione nell'interesse delle imprese consorziate di beni strumentali mobili ed immobili, di materie prime e di servizi necessari al raggiungimento dello scopo sociale;
 - t) Promuove e forma gruppi d'acquisto nell'interesse dei consorziati;
 - u) gestione di strutture ed impianti per il turismo sportivo, culturale, per il tempo libero, comprese quelle per il turismo congressuale;
 - v) partecipazione ad altri consorzi, associazioni di categoria, enti e soggetti pubblici e privati di qualsiasi tipo per il raggiungimento dell'oggetto consortile.
 - w) Stimolare la creazione e partecipare a reti di consorzi, di associazioni, di enti e club di prodotto, che hanno come finalità gli scopi sociali del consorzio;
- Il consorzio svolgerà le sue attività nell'interesse e per conto dei consorziati, e potrà compiere tutte le operazioni di ogni natura consentite dalla legge comunque ritenute necessarie e/o opportune per il raggiungimento degli scopi consortili e in ogni caso non esercitate nei confronti del pubblico. Tutte le suddette attività dovranno essere svolte nei limiti e nel rispetto delle disposizioni statutarie e di legge vigenti.

ART. 5 - AMMISSIONE E REQUISITI DEI CONSORZIATI

Il consorzio è aperto all'adesione di altri consorziati, il cui ingresso non costituisce modifica del contratto. Il numero dei consorziati è illimitato.

Possono entrare a far parte del consorzio le imprese alberghiere, in forma societaria e individuale, soggetti svolgenti attività turistico/ricettive in genere con qualsiasi forma o natura giuridica, soggetti che forniscono servizi, sotto qualsiasi forma d'impresa o ditta individuale che il consorzio intende utilizzare per i propri consorziati al fine di raggiungere lo scopo sociale.

Non possono in ogni caso essere ammessi soggetti o enti sottoposti a procedure concorsuali in corso, inabilitati o interdetti.

I soggetti che intendano entrare a far parte del consorzio debbono rivolgere domanda scritta al Presidente. Nella domanda dovranno essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, l'attività svolta e i dati fiscali e legali del settore economico di appartenenza, la sede operativa, i dati fiscali e legali, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica e/o e-mail normale, sarà altresì necessaria la visura camerale ed il verbale di assemblea, in caso di società, con delega per l'adesione al consorzio, nonché ogni altro elemento, che venisse richiesto per una migliore e corretta valutazione di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

All'atto di ammissione tutti i soci consorziati dovranno dichiarare di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente statuto e di accettarne le disposizioni e gli obblighi in esso previsti, ivi compreso il versamento della quota da destinare al fondo di garanzia e la quota annuale stabilita per l'anno in corso.

L'accoglimento della domanda dovrà essere deliberato dal Consiglio Direttivo; il rifiuto di ammissione deve

essere sempre motivato e contro la decisione del Consiglio Direttivo è ammesso appello all'Assemblea Generale dei Consorziati.

Tutti i soci consorziati hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi nei confronti del consorzio e del rapporto consortile.

Ogni socio sarà obbligato al versamento della quota annuale che sarà determinata a maggioranza dall'assemblea.

Il socio che intenderà usufruire di un particolare servizio tra quelli erogati dal Consorzio, potrà essere obbligato al pagamento di un corrispettivo nella misura fissata dal Consiglio di Direttivo.

Tutti i Consorziati maggiori di età, nonché i facenti parte di Enti Collettivi in genere consorziati, maggiori di età, godono del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali, nonché dell'elettorato attivo e passivo; ai predetti è altresì riconosciuto il diritto a ricoprire cariche sociali all'interno del Consorzio.

ART. 6 - RECESSO ED ESCLUSIONE

I consorziati hanno il diritto di recedere per qualsiasi motivo dal Consorzio, qualsiasi sia la causa e la motivazione del recesso.

La richiesta di recesso potrà essere presentata dal socio che intende recedere e deve essere presentata al Consiglio Direttivo; essa avrà valore dalla data nella quale il Consiglio Direttivo ne prende atto e ne comunica a mezzo mail al richiedente l'avvenuta esclusione dal Consorzio. La richiesta impegna comunque il socio al versamento della quota per l'anno in corso.

L'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può deliberare in qualunque momento l'esclusione del consorziato nei seguenti casi in cui il consorziato stesso:

- a) non abbia provveduto al pagamento in tutto o in parte della quota di iscrizione o della quota annuale di funzionamento;
- b) si sia reso inadempiente verso il Consorzio per le obbligazioni da questo assunte, su sua richiesta, in suo nome e per suo conto;
- c) non abbia rispettato qualsivoglia altro obbligo contratto nei confronti del Consorzio;
- d) abbia compiuto atti costituenti grave inosservanza delle disposizioni del presente statuto o delle deliberazioni degli organi del Consorzio;
- e) si sia reso responsabile di azioni in contrasto con lo scopo e l'oggetto sociale del Consorzio o abbia ostacolato il medesimo nello sviluppo o nel raggiungimento dell'oggetto sociale;
- f) il mancato rispetto e osservanza delle norme stabilite dal codice **deontologico** di cui si vorrà dotare il Consorzio;
- g) non possa più partecipare al conseguimento degli scopi sociali.

In caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto alla liquidazione della quota di partecipazione versata al momento della costituzione o della successiva ammissione e neppure alla restituzione di quanto versato ad altro titolo; si applica l'articolo 2609, c.c.

ART. 7 - QUOTA ANNUALE DI ADESIONE

7.1 La quota di iscrizione al Consorzio, per il primo anno, sarà fissata dal Consiglio Direttivo che sarà eletto All'atto della costituzione.

Le quote sono da versare in via anticipata entro il 31 Maggio di ogni anno.

7.2 E' consentito il versamento della quota annuale, su richiesta del Consorziato, entro il termine perentorio del 31 Agosto con l'aggiunta, a titolo di penale, di un importo pari al 20% della quota. Il mancato versamento, della quota annuale entro tale data, comporterà l'automatica esclusione dal Consorzio, con la conseguente perdita dei diritti e dei benefici per il consorziato inadempiente a partire dal primo gennaio dell'anno successivo.

7.3 - Qualsiasi variazione nella tipologia e/o nella compagine sociale dell'Impresa o Ditta associata, dovrà essere comunicata al Consiglio Direttivo, che, valutate le variazioni intervenute, potrà deliberare la permanenza o l'esclusione dell'impresa dal Consorzio.

7.4 - La quota di iscrizione e di partecipazione potrà essere aumentata annualmente dal Consiglio Direttivo sino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento); eventuali aumenti superiori dovranno essere deliberati dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

7.5 - Per eventuali operazioni straordinarie (ad es. acquisto di beni immobili e/o altri beni strumentali di rilevante importo e/o eccedente la disponibilità del Consorzio) l'Assemblea dei consorziati potrà deliberare il versamento di una ulteriore quota.

7.6 Per le stesse e/o per altre operazioni straordinarie deliberate dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo, in

sostituzione della quota aggiuntiva, potrà richiedere ad un Istituto Bancario la concessione di affidamento straordinario e/o finanziamento a medio/lungo termine; in tali ipotesi, i soci dovranno prestare fidejussione proporzionale solidale in favore della Banca finanziatrice, salvo che non intendano recedere dal consorzio.

ART. 8 - FONDO CONSORTILE DI GARANZIA

8.1 - Il Consorzio si doterà, per come stabilito dalle norme del C.C., di un fondo di Garanzia a copertura parziale di eventuali inadempienze da parte dei Consorziati nel pagamento di forniture e servizi derivanti da contratti consortili. Potranno richiedere al Consorzio pagamenti con copertura del fondo di garanzia, solo le aziende fornitrici con regolare contratto di fornitura (i contratti non potranno mai superare i due anni consecutivi), ed a condizione che queste abbiano attivato ed espletato le convenzioni di pagamento ordinarie così come specificate e dettagliate nei singoli contratti.

8.2 - Il fondo sarà accantonato presso un Istituto di Credito e sarà vincolato a soddisfare solo le richieste di rimborso avanzate dalle aziende fornitrici del Consorzio per inadempienze da parte dei consorziati.

8.3 - Il fondo sarà formato con capitali propri del consorzio, avrà una dotazione iniziale pari alla somma della quota versata a tale scopo ed una sola volta all'atto della costituzione del consorzio e determinata in Euro 100,00 sarà incrementato dalla quota, che verserà ogni nuovo consorziato al suo ingresso nel consorzio che sarà pari a quella versata dai soci fondatori, potrà essere incrementato mediante la destinazione di una percentuale nella misura da decidere in seno al Consiglio Direttivo delle risorse annue del Consorzio, disponibili al 31 Dicembre di ogni anno.

Al raggiungimento del tetto massimo di Euro 5.000,00 (cinquemila virgola zero **zero**), il Consiglio Direttivo potrà proporre all'Assemblea una eventuale diversa destinazione della percentuale destinata al fondo compatibilmente con le disposizioni normative e statutarie.

Art. 9 - USO DEL LOGO O DEI LOGHI DEL CONSORZIO

Al fine di regolamentare l'uso, il logo potrà essere speso, normalmente, nelle manifestazioni realizzate direttamente e/o partecipate, e/o promosse, dal Consorzio. Per iniziative alle quali si voglia riconoscere il patrocinio gratuito, sarà consentito, per la sola manifestazione proposta, l'uso del logo; previa istruttoria e valutazione positiva dell'istanza, da far pervenire al Consorzio, almeno 15 giorni prima lo svolgimento della manifestazione interessata. Il modello, e le procedure, per la richiesta di patrocinio saranno predisposte dal Consiglio Direttivo. Qualunque socio voglia utilizzare i **loghi** del Consorzio deve darne comunicazione per iscritto al Consiglio Direttivo specificando l'utilizzo. Il Consiglio Direttivo nei 15 giorni lavorativi, successivi alla comunicazione, si riserva la facoltà di esprimere parere contrario. Trascorso tale termine, il socio può intendere per buona la comunicazione.

Art. 10 - CONTRATTI CONSORTILI E PENALITA'

10.1 Tutti i contratti e gli accordi commerciali predisposti dal Consiglio Direttivo e sottoscritti dal Presidente del Consorzio con aziende fornitrici di beni e servizi, impegnano e vincolano tutte le imprese consorziate all'esatto adempimento degli obblighi derivanti in capo alle singole aziende dall'esecuzione dei contratti stessi.

10.2 A tale scopo, entro 7 giorni dalla firma di tali contratti e/o accordi commerciali, ogni singolo consorziato, si obbliga a sottoscrivere, senza riserva alcuna, espressa dichiarazione di accettazione degli obblighi e dei benefici a suo carico derivanti dall'esecuzione del contratto stipulato dal Consorzio. Il mancato rispetto dei termini contrattuali accettati (anche se in minima parte), così come la mancata sottoscrizione della dichiarazione di accettazione degli obblighi e dei benefici, determinerà l'esclusione immediata dell'impresa dal Consorzio, senza diritto a rimborso o indennizzo alcuno. Parimenti, tutti i diritti economici, premi di produzione maturati e premi in denaro e/o merci derivanti dai contratti consortili, così come le quote in denaro versate o da versare a qualsiasi titolo alla singola impresa in quanto membro del Consorzio, saranno incassati dal Consorzio a parziale ristoro dei danni subiti. La lettera di esclusione dal Consorzio verrà sottoscritta e comunicata dal Presidente tramite raccomandata a/r, a seguito di specifica deliberazione di esclusione che verrà adottata dal Consiglio Direttivo.

10.3 Al Consorzio escluso non spetterà nessun rimborso di quote di adesione già versate ivi compresa quella eventuale dell'anno successivo. L'esclusione, inoltre, comporterà l'allontanamento dell'impresa turistica dal circuito consortile per un periodo minimo di anni cinque, anche se successivamente l'azienda cambierà direzione imprenditoriale. Se l'esclusione è deliberata per il mancato pagamento di forniture e servizi, il titolare della Ditta Individuale, il legale rappresentante della Società nonché la Società stessa perderanno definitivamente la possibilità di far parte in futuro del Consorzio.

ART. 11 - ORGANI DEL CONSORZIO

Sono organi del consorzio:

- a) l'Assemblea Generale dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice-Presidente;
- e) il Segretario;
- f) il Tesoriere;
- g) eventualmente, il Direttore .

ART. 12 - ASSEMBLEA

12.1 L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo del Consorzio ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci, anche se non intervenuti o dissenzienti.

12.2 L'Assemblea dei consorziati è convocata dal Presidente, dalla metà più uno dei consorziati o dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, nella sede del consorzio o in altra sede, comunque nell'ambito della Provincia di Cosenza, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco degli argomenti posti all'ordine del giorno o delle materie da trattare.

La convocazione dell'assemblea avverrà con comunicazione per posta elettronica certificata o con altro mezzo che consenta di avere ricevuta dell'avvenuta consegna da effettuarsi con un minimo di 8 (otto) giorni prima dell'adunanza.

12.3 L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati aventi diritto di voto e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei consorziati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno i due terzi dei consorziati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, da tenersi almeno un'ora dopo la prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei consorziati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

12.4 Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie del Consorzio i soli soci in regola con il versamento della quota annua e del contributo (ove dovuto) e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione.

Ciascun consorziato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro consorziato mediante delega scritta.

La delega non può essere conferita né ai dipendenti del consorzio, né agli Enti da esso controllati o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di questi.

12.5 L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali del Consorzio nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, sulla nomina/revoca degli organi direttivi del Consorzio e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti del Consorzio che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

approvazione e modificazione dello statuto sociale, atti e contratti relativi a immobili e diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione del Consorzio, scioglimento del Consorzio e modalità di liquidazione.

12.6 Le deliberazioni dell'Assemblea, salvo quanto previsto al successivo art. 18, devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso

deve essere messo a disposizione di tutti i consorziati con le formalità ritenute più idonee dal consiglio direttivo a garantirne la massima diffusione, affissione in bacheca, e via e-mail.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente e/o da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, e, se necessario, due scrutatori.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce e regola le modalità e l'ordine delle votazioni.

ART. 13 - CONSIGLIO DIRETTIVO

13.1 L'assemblea elegge un Consiglio Direttivo composto da un minimo di 3 (tre) membri ed un massimo di 7 (sette) membri, compreso il Presidente.

13.2 Il Consiglio Direttivo nomina il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché, in via eventuale, un Direttore, che potrà essere scelto anche tra i non consorziati o i non facenti parte di Enti Collettivi Consorziati.

13.3 I Consiglieri durano in carica per un periodo massimo di 3 (tre) esercizi sociali, e sono rieleggibili.

13.4 Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i consorziati, ovvero coloro che fanno parte di Enti Collettivi Consorziati, in regola con il pagamento delle quote consortili e dei contributi e che siano maggiori di età purché sia rispettata la quota minima di 4/7 (quattro settimi) di presenza nel consiglio direttivo di membri titolari di imprese alberghiere esercitate nel Comune di Diamante; nelle votazioni per le cariche sociali ogni socio può esprimere un solo voto.

Il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e quanti svolgono a qualsiasi titolo compiti per conto del Consorzio hanno diritto al rimborso delle spese sostenute in ragione del loro ufficio.

Per l'espletamento della propria attività il Consorzio può avvalersi di personale distaccato dagli enti promotori pubblici e non, purché nel rispetto dei relativi ordinamenti, nonché di proprio personale, di consulenti, di preposti, Direttori tecnici e/o professionisti esterni.

Sul trattamento e sui rimborsi spese dovuti al personale distaccato, da terzi consorziati delibera il Consiglio Direttivo nell'ambito delle disposizioni di legge che disciplinano la materia.

13.5 Il Consiglio è convocato dal Presidente, quando lo ritenga necessario o se ne è fatta richiesta dai due terzi dei Consiglieri, nella sede del consorzio o in altra sede comunque nell'ambito della Provincia di Cosenza mediante avviso a mezzo di posta elettronica certificata o con altro mezzo che consenta di avere ricevuta dell'avvenuta consegna. Nella convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

13.6 Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

13.7 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione del consorzio e ha facoltà di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che ritenga opportuni per l'attuazione e il raggiungimento degli scopi sociali, ad eccezione soltanto di quanto in base alla legge o al presente statuto sia riservato all'assemblea dei soci.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

1 nominare il Tesoriere/Segretario; il Presidente; il/i Vice Presidente/i; il Direttore; è espressamente prevista la possibilità di coesistenza dell'incarico di Presidente o Vice Presidente e Segretario o Tesoriere, così come l'incarico di Segretario e Tesoriere;

2 deliberare sulle domande di ammissione dei soci consorziati;

3 redigere il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;

4 stabilire l'ammontare e i criteri per il calcolo della quota di adesione annuale e per il calcolo dei contributi annuali;

5 stabilire la percentuale da destinare al Fondo di Garanzia sulle risorse annue del Consorzio, disponibili al 31 Dicembre di ogni anno;

- 6 costituire se necessario e nominare le Sezioni e Comitati;
- 7 fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta l'anno e convocare l'assemblea straordinaria;
- 8 redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei consorziati;
- 9 adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
- 10 attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- 11 stipulare e o modificare atti e contratti relativi a beni immobili su delibera dell'assemblea straordinaria;
- 12 stipulare e modificare in autonomia contratti e patti di gestione, di locazione, di sub/locazione, di comodato, di sub/comodato immobiliare e d'azienda, di compravendita anche rateali di macchine, di forniture, di appalto e sub-appalto di servizi nonché di impianti sportivi e per il tempo libero con relative gestioni, di permuta, aprire conti correnti bancari, contrarre assicurazioni varie; formare commissioni e/o gruppi di lavoro per la gestione delle strutture ricreative del Consorzio e comunque sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Per accedere a finanziamenti bancari, contrarre mutui, contratti di leasing e assumere ogni altro impegno finanziario non previsto, sarà necessaria l'approvazione dell'assemblea.
- 13 Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà dei membri del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del consiglio direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima assemblea utile successiva. Nel caso in cui un consigliere non partecipi ad almeno due riunioni consecutive del Consiglio Direttivo, senza giustificato motivo, si intenderà decaduto dalla carica e sarà sostituito per surroga con altro consigliere, il primo fra i non eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo consiglio direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell'amministrazione ordinaria dell'associazione, le funzioni saranno svolte dal consiglio direttivo decaduto.
- 14 Al Consiglio Direttivo si applicano, in quanto compatibili, le norme del Codice Civile che disciplinano l'Amministrazione delle società a responsabilità limitata.
- 15 Nel caso in cui il Consiglio Direttivo non sia nominato le sue competenze sono attribuite al Presidente.

ART. 14 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTI

14.1 Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo fra i consorziati, egli dirige il Consorzio e ne controlla il funzionamento nel rispetto dell'autonomia degli altri organi sociali.

Al Presidente spetta la rappresentanza sostanziale e processuale del Consorzio.

14.2 L'Assemblea può nominare uno o più Vice-presidenti che in caso di assenza o impedimento del Presidente lo sostituiscano nelle sue funzioni.

La firma dei Vice-presidenti fa fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 - SEGRETARIO

Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza.

ART. 16 - TESORIERE

Il Tesoriere cura l'amministrazione del Consorzio e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo. Tiene i rapporti e fornisce la documentazione contabile all'ufficio del commercialista.

ART. 17 - DIRETTORE COORDINATORE

Il Direttore, se nominato, potrà anche essere esterno al Consorzio e quindi non necessariamente dovrà essere un socio, ed avrà il compito di dirigere e coordinare le attività programmate dal Consiglio Direttivo e approvate dall'Assemblea. Dovrà operare in stretta sinergia con il Presidente ed il Consiglio Direttivo, al quale dovrà far riferimento e relazionare per ogni attività intrapresa. Avrà il compito di controllare il lavoro svolto dai comitati e relazionare il Consiglio Direttivo almeno una volta al mese sull'andamento delle attività in corso, sul perseguimento degli obiettivi previsti, sulle strategie da adottare. Il direttore è nominato dal Consiglio Direttivo scegliendolo tra persone il cui curriculum attesti una comprovata e congruente professionalità; dura in carica per il periodo stabilito dal Consiglio Direttivo e in ogni caso sino a revoca o dimissioni. Il compenso delle prestazioni fatte dal Direttore Coordinatore saranno determinate e approvate dal Consiglio Direttivo.

ART. 18 - BILANCIO

Ai sensi dell'articolo 2615-bis, c.c., entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle **società** per azioni e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese. Ai sensi dell'articolo 4 della Legge 240/1981, è tassativamente vietata qualsiasi distribuzione di utili.

ART. 19 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Per le modifiche del presente statuto riguardanti gli elementi indicati all'articolo 2612 del Codice Civile (fatta eccezione - ove consentito dalla legge - per le modifiche riguardanti la sede nell'ambito dello stesso Comune, la ammissione e l'uscita volontaria di aziende consorziate) il verbale dell'assemblea dovrà essere redatto da un Notaio.

ART. 20 - SCIOGLIMENTO

In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri e stabilirà le modalità della liquidazione.

ART. 21 - UTILI E PERDITE

Non possono essere distribuiti utili o avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate.

Le eventuali perdite saranno coperte dai consorziati in parti eguali fra loro mediante versamento nella cassa del consorzio, da parte di ciascun consorziato, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati o tra gli associati e il consorzio che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero) possono essere devolute ad un collegio arbitrale composto da tre membri nominati dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede il consorzio, su richiesta della parte più diligente.

Gli arbitri decideranno de bono et aequo senza formalità di procedure. Il lodo arbitrale è inappellabile.

ART. 23 - REGOLAMENTO INTERNO

Per disciplinare il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio e la partecipazione dei soci alle attività dello stesso, il Consiglio Direttivo potrà elaborare apposito regolamento interno.

ART. 24 - NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto si rinvia alle norme del Codice Civile in materia di consorzi nonché alle leggi speciali in materia di consorzi.